

Divisione personale tecnico e amministrativo, servizio
sanitario e pensioni

Siena, 29 LUG. 2013

Protocollo: 27856 I/S

Ai Direttori di Dipartimento
Loro Sede

e per conoscenza

Al Magnifico Rettore
Al Pro Rettore Vicario
Al Delegato del Rettore alla promozione di politiche di Ateneo per la Ricerca
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Nucleo di Valutazione
Al Responsabile della Divisione Ricerca
Al Responsabile della Divisione Ragioneria
Al Responsabile del Liaison Office
Ai Responsabili delle Segreterie Amministrative di Dipartimento
Loro Sede

Oggetto: Tecnologi a tempo determinato (art. 24 bis Legge 240/2010).

Gentili Direttori,

con una modifica introdotta nel 2012 alla Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Riforma Gelmini), è stata istituita, per il Comparto Università, la figura dei Tecnologi a tempo determinato. L'articolo della L. 240/2010 che disciplina detta figura è il 24 bis (allegato 1).

La figura del Tecnologo è caratterizzata dalla compresenza nelle sue competenze di conoscenze relative all'ambito tecnico-pubblico e di conoscenze relative all'ambito amministrativo; il Tecnologo, cioè, si configura come un manager per il supporto tecnico-amministrativo alle attività di ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 21 giugno 2013, un regolamento ad hoc (allegato 2).

La retribuzione dei Tecnologi è ricompresa, in base alla complessità delle attività da svolgere, la cui valutazione è rimessa al soggetto proponente, tra la posizione economica D3 e la posizione economica EP3 (in allegato si vedono i costi stipendiali lordo lavoratore e lordo Ente - allegato 3). L'orario di servizio di tali dipendenti è ovviamente regolato dalle norme sull'orario di lavoro previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università per la Categoria D ed EP.

I Tecnologi possono avere un contratto di durata minima di 18 mesi, prorogabile per una sola volta per un massimo di ulteriori 3 anni; in base alla legge, comunque, non è possibile che la durata di un contratto da Tecnologo con la stessa Università travalichi complessivamente i 5 anni.

E' in corso da parte di questa Amministrazione il tentativo di concordare delle convenzioni con il CNR, l'ENEA, l'ASI, l'INFN, etc., in quanto presso gli Enti di ricerca i Tecnologi sono figure anche a tempo



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

indeterminato; pertanto, è possibile che esistano graduatorie di selezione effettuate da parte di detti Enti, cui, previa convenzione, è possibile attingere, in modo da ridurre i tempi del procedimento selettivo pubblico e favorire, in caso di contratti di ricerca importanti, un più rapido reperimento della risorsa di supporto alla gestione della ricerca.

Per quanto concerne l'Università di Siena, al momento non sono previste assunzioni di Tecnologi a tempo determinato su fondi di bilancio; sono però consentite le assunzioni su fondi di ricerca che prevedano espressamente spese per il personale, ovvero abbiano una quota dei fondi destinata alla gestione del progetto.

Nel caso in cui un Dipartimento desiderasse dar vita a un contratto a tempo determinato per Tecnologo, l'ufficio di riferimento è la Divisione Personale Tecnico e Amministrativo, Servizio Sanitario e Pensioni (Dott.ssa Raffaella De Rosas: raffaella.derosas@unisi.it; tel.: 0577 232240), cui è affidata la responsabilità del procedimento.

La quota di fondi necessaria per il contratto deve essere assicurata per la durata del medesimo e iscritta per singola annualità o frazione di annualità di stipendio nel budget annuale autorizzatorio e nel budget triennale.

Deve essere chiaramente indicato il progetto di ricerca e la fonte di finanziamento; in caso di progetti di ricerca da svolgere in ambiti disciplinari che richiedono lo stesso tipo di competenze tecniche, è consentito proporre il bando per un Tecnologo dedicato a più di un progetto (ogni progetto deve essere precisamente citato nella delibera del Dipartimento).

E' possibile assumere tecnologici a tempo determinato con orario di servizio ridotto (part-time).

Si rimane a disposizione per qualsiasi altra delucidazione e si inviano i più cordiali saluti.

Cordialmente,

Il Direttore Amministrativo
Ines Fabbro

L. 30-12-2010 n. 240

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.

Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato) ⁽⁵⁶⁾

In vigore dal 7 aprile 2012

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.

(56) Articolo inserito dall'art. 54, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Copyright 2008 Mediatech Europe Italia s.r.l. All rights reserved.

Valori stipendiali annui da tabelle CSA - data inizio validità 1/07/2010 - Data fine validità

| Inquadramento | Stipendio classe iniziale | IIS conglobata annuale | Ind. Vacanza contrattuale | tot parziale lordo beneficiario | Valore Ind. Ateneo | Ind. DPR 567/87 a 20 Sc | Valore 13/MA su stipendio classe iniziale | Valore 13/MA su IIS | tot lordo beneficiario ANNUO | oneri INPDAP | oneri PREV. | oneri IRAP | cont. Dissoc. INPS | Tot |
|---------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------|-----------|
| D3 | 17.149,78 | 6.545,24 | 177,72 | 23.872,74 | 2.350,06 | | 1.443,96 | 545,44 | 28.212,20 | 7.013,42 | 1.602,45 | 2.338,04 | 454,22 | 39.680,32 |
| D4 | 18.401,54 | 6.545,24 | 187,08 | 25.133,86 | 2.350,06 | | 1.549,05 | 545,44 | 29.578,41 | 7.398,98 | 1.680,05 | 2.514,16 | 476,21 | 41.647,82 |
| D5 | 19.325,63 | 6.545,24 | 194,04 | 26.064,91 | 2.350,06 | | 1.626,64 | 545,44 | 30.587,05 | 7.683,63 | 1.737,34 | 2.559,90 | 492,45 | 43.100,37 |
| D6 | 20.293,95 | 6.545,24 | 201,24 | 27.040,43 | 2.350,06 | | 1.707,93 | 545,44 | 31.643,86 | 7.981,87 | 1.797,37 | 2.689,73 | 509,47 | 44.622,29 |
| D7 | 21.301,97 | 6.545,24 | 208,80 | 28.056,01 | 2.350,06 | | 1.792,56 | 545,44 | 32.744,07 | 8.292,36 | 1.859,86 | 2.783,25 | 527,18 | 46.206,72 |
| EP1 | 17.898,24 | 6.682,26 | 184,32 | 24.764,82 | | 2.816,80 | 1.741,61 | 556,86 | 29.880,09 | 8.018,66 | 1.697,19 | 2.539,81 | 481,07 | 42.616,81 |
| EP2 | 19.524,63 | 6.682,26 | 196,56 | 26.403,45 | | 2.816,80 | 1.878,17 | 556,86 | 31.655,27 | 8.519,63 | 1.798,02 | 2.690,70 | 509,65 | 45.173,27 |
| EP3 | 21.066,01 | 6.682,26 | 208,08 | 27.956,35 | | 2.816,80 | 2.007,57 | 556,86 | 33.337,58 | 8.994,39 | 1.893,57 | 2.833,69 | 536,74 | 47.595,98 |

Al costo totale della categoria EP va aggiunto l'importo della retribuzione di posizione e l'importo della indennità di risultato se spettanti.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----------|------|----------|--------|-----------|
| Retrib. Di posizione EP - importo minimo | 3.099,00 | | | | | | | | 3.099,00 | 749,96 | - | 263,42 | 49,89 | 4.162,27 |
| Retrib. Di posizione EP - importo massimo | 12.912,00 | | | | | | | | 12.912,00 | 3.124,70 | - | 1.097,52 | 207,88 | 17.342,11 |
| Retrib. Di risultato EP - importo minimo | 619,80 | | | | | | | | 619,80 | 149,99 | 1,00 | 52,68 | 9,98 | 833,45 |
| Retrib. Di risultato EP - importo massimo | 2.582,40 | | | | | | | | 2.582,40 | 624,94 | 2,00 | 219,50 | 41,58 | 3.470,42 |